

Modello Unico Persone Fisiche 2010, per la dichiarazione dei redditi 2009

di **Vincenzo D'Andò**

Pubblicato il 4 maggio 2010

le principali novità del modello Unico 2010 per le persone fisiche

Modello Unico PF 2010 in scadenza: Rassegna delle novità

In scadenza anche gli adempimenti del modello Unico PF 2010 relativo all'anno 2009.

In particolare, il Modello Unico 2010 Persone Fisiche dovrà essere presentato entro i termini seguenti:

- Dal **2 maggio 2010** al **30 giugno 2010** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 settembre 2010 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto (40% del 99%), devono essere eseguiti entro il **16 giugno 2010** ovvero entro il **16 luglio 2010**.

In particolare, i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2009 e prima rata di acconto per il 2010) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2010 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40%.

La seconda rata del predetto acconto, nella restante misura del 60% (del 99%), andrà versata entro il 30 novembre 2010.

Principali codici tributo

4001 (IRPEF saldo)

4033 (IRPEF acconto prima rata)

4034 (IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione)

6099 (IVA annuale saldo)

1668 (Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario)

3801 (Addizionale regionale)

3844 (Addizionale comunale)

3843 (Addizionale comunale acconto)

Le novità

La dichiarazione dei redditi Modello Unico Persone Fisiche 2010 contiene alcune novità.

In particolare, da evidenziare:

- La detrazione d'imposta del 20% per l'acquisto di **mobili**, apparecchi televisivi e **computer** finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati (rigo RP43 col. 4);
- la detrazione d'imposta per il personale del comparto sicurezza, difesa e **soccorso** (rigo RC17 e rigo RN21);
- la facoltà per i soggetti colpiti dal **sisma** del 6 aprile 2009 in **Abruzzo** di fruire di un credito d'imposta per la riparazione, la ricostruzione o **l'acquisto degli immobili** danneggiati o distrutti (righi CR10 e CR11 e righi RN28, RN29 e RN44 col. 4);
- l'introduzione, per i proprietari di immobili situati nella **regione Abruzzo**, di una riduzione del 30% del reddito derivante dalla **locazione o comodato** di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 (righi da RB1 a RB8 codici 14 e 15 nella colonna 2);
- la previsione, per i **dipendenti** del settore privato, di **un'imposta sostitutiva**

dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10%, sulle somme erogate **per incremento della produttività**. L'agevolazione è applicata dal datore di lavoro e solo in alcune specifiche ipotesi tali somme vanno indicate nel rigo RC4;

- la facoltà per gli eredi o gli acquirenti di un immobile, oggetto di **lavori di riqualificazione energetica** (detrazione del 55%) nel corso dell'anno 2008, di rideterminare il numero delle rate in cui ripartire la detrazione residua (righe da RP44 a RP47 col. 4).

Le conferme

I contribuenti possono sempre fruire della:

- Detrazione d'imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e **formazione dei docenti** (righe da RP19 a RP21 codice 32);

- detrazione d'imposta del 19% per le spese di acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale (righe da RP19 a RP21 codice 33);

- detrazione d'imposta del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di **asili nido** (righe da RP19 a RP21 codice 36);

- detrazione del 36% per le spese per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** (righe da RP39 a RP41);

- detrazione d'imposta del 20% per la **sostituzione di frigoriferi** e congelatori e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (rigo RP43 col. 1, 2 e 3);
- detrazione d'imposta del 55% per le spese relative agli **interventi finalizzati al risparmio energetico** (righe da RP44 a RP47).
- detrazione d'imposta del 19% per le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo ad euro 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e **l'abbonamento**, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, **palestre**, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (rigo RP16).
- detrazione d'imposta del 19% per le spese per **canoni di locazione** sostenute da **studenti universitari** fuori sede. L'importo da indicare non può essere superiore a euro 2.633,00 (rigo RP 18).
- detrazione d'imposta del 19% per le spese per **intermediazione immobiliare**. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00.

Riepilogo oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

- 1 Spese sanitarie
- 2 Spese sanitarie per familiari non a carico
- 3 Spese sanitarie per portatori di handicap
- 4 Spese per veicoli per i portatori di handicap
- 5 Spese per l'acquisto di cani guida
- 6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione
- 7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
- 8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
- 9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
- 10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
- 11 Interessi per prestiti o mutui agrari
- 12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza
- 13 Spese per istruzione
- 14 Spese funebri
- 15 Spese per addetti all'assistenza personale
- 16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)
- 17 Spese per intermediazione immobiliare
- 18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
- 19 Erogazioni liberali ai partiti politici
- 20 Erogazioni liberali alle ONLUS
- 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
- 22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
- 23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
- 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
- 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
- 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
- 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
- 29 Spese veterinarie
- 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
- 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
- 32 Spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e per la formazione
- 33 Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico
- 34 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
- 35 Spese per asili nido
- 36 Altri oneri detraibili

Spese dei farmaci

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

Attenzione: Fino al 31 dicembre 2009 sono ritenuti validi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l'indicazione del nome del medicinale in luogo del codice AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante (infatti, a partire dal 1° gennaio 2010 gli scontrini fiscali devono contenere la natura e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali).

La novità di Unico mini

Il modello Unico mini è la versione semplificata del modello unico persone fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse unico mini 2010 può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:

- non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2008 alla data di presentazione della dichiarazione
- non sono titolari di partita IVA

- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
 - redditi di terreni e di fabbricati
 - redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
 - redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
 - intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
 - non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.)
 - non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica
 - non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.

Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

- L'art. 17, comma 1, del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, ha previsto un **incentivo fiscale** per il **rientro in Italia** di **docenti** e **ricercatori** scientifici residenti all'estero.

In particolare, ha disposto che i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano (non occasionalmente) residenti all'estero ed abbiano svolto (documentata) attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca (pubblici o privati) o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del citato decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10%, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

- Agevolazione cd. **Tremonti-ter**: I soggetti che vi rientrano applicano, ai soli fini delle imposte dirette, la detassazione del 50% degli investimenti in beni nuovi della divisione 28 Atecofin, a condizione di avere perfezionato tali investimenti entro il 31/12/2009.

L'agevolazione Tremonti-ter non si applica per le attività professionali.

- L'art. 83, comma 28 - quater, lett. a) del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 ha aggiunto l'ultimo periodo dell'art. 109, comma 5, del Tuir.

In tal modo è stata prevista la limitazione al 75% della deduzione delle **spese** relative a prestazioni **alberghiere** e a **somministrazioni di alimenti e bevande**. La

predetta riduzione non riguarda le spese sostenute per vitto e alloggio di dipendenti e collaboratori per trasferte fuori dal territorio comunale.

La successiva lettera b), del citato comma 28 - quater, ha modificato l'art. 54, comma 5 del Tuir, prevedendo la medesima limitazione alla deducibilità per i professionisti, mantenendo invariato il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

- la tassazione della plusvalenze da cessioni di partecipazioni Pex è passata dal 40% al 49,72%.

Per i professionisti il 31/12/2009 è scaduto il triennio, in cui era possibile acquistare immobili, anche mediante contratti di locazione finanziaria, con la possibilità di dedurre gli ammortamenti o i canoni di leasing.

- Le associazioni professionali possono utilizzare in compensazione per il pagamento dei debiti tributari le ritenute Irpef trasferite dai soci, che residuano dopo la liquidazione delle imposte personali

- Infine, con il D.P.C.M. 13 marzo 2009 sono state definite le modalità per l'attuazione della disposizione sulla cd. "Tassa etica" (per materiale pornografico, per trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare).

Deducibilità interessi passivi 2009

In relazione alle società di capitali, la franchigia del ROL è scesa da 10.000 euro e 5.000 euro.

Il calcolo della deducibilità degli interessi passivi dal reddito imponibile delle società di capitali interessa coloro che devono compilare il **modello Unico SC 2010**.

L'anno 2009 è stato, infatti, il secondo anno di applicazione della norma sugli interessi passivi introdotta con la Finanziaria 2008 e disciplinata dall'art. 96 del Tuir.

Come si ricorderà, la norma stabilisce che l'ammontare degli interessi passivi sono deducibili dal reddito in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e l'eventuale parte eccedente è deducibile solo fino al limite del 30% del Rol (risultato operativo lordo della gestione caratteristica), la cui determinazione è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 96 del Tuir.

Sono esclusi dalla suddetta disciplina le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 87/1992, per i quali vige una regola diversa per la deducibilità degli interessi passivi.

La norma, inoltre, prevede che soltanto dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi per le società che hanno l'esercizio fiscale coincidente con l'anno solare soltanto dal prossimo anno, è possibile portare in avanti la quota di Rol non utilizzata nel periodo in quanto eccedente l'ammontare degli interessi passivi.

Pertanto, per i primi due anni è prevista una fase transitoria che, per sopperire all'impossibilità di riporto in avanti del Rol eccedente, permette di incrementare il limite di deducibilità degli interessi passivi in modo forfetario per 10mila euro (primo anno) e 5mila euro per il secondo anno.

Quindi, nella dichiarazione di quest'anno, trattandosi del secondo anno di applicazione della disciplina, nel calcolare l'ammontare massimo di interessi passivi che è possibile dedurre dal reddito va sommato l'importo di 5mila euro all'ammontare degli interessi attivi e al 30% del Rol.

Vincenzo D'Andò

4 maggio 2010